



Repertorio n. 14913

Raccolta n. 9642

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di maggio
(04.05.2023)

In Roma, Via Tagliamento n. 14.

Innanzi a me Dottor ANDREA PANNO, Notaio in Roma, con studio
in Via Tagliamento n. 14, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti

- **MARUCCI Luigi**, nato a Isernia il 25 novembre 1942, codice
fiscale MRC LGU 42S25 E335V, domiciliato in Roma, Via Clelia
n. 18,

- **CANINI Elisa**, nata a Roma il 17 ottobre 1970, codice fiscale
CNN LSE 70R57 H501C, domiciliata in Roma Via Campo Farnia n.
110,

- **LULLI Stefano**, nato a Palestrina il 14 gennaio 1956, codice
fiscale LLL SFN 56A14 G274Q, domiciliato in Roma, Via dei Be-
rio n. 28.

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, mi presentano un originale del verbale del 3 Congresso na-
zionale della O.S.Po.l - Organizzazione Sindacale delle Poli-
zie Locali con sede in Roma, Via Prospero Alpino 69, codice
fiscale 97089410589, portante la nomina del Segretario Nazio-
nale dell'associazione, l'approvazione dello statuto aggiorna-
to ed un originale dello statuto stesso.

Essi costituiti, mi richiedono di depositare detti documenti
nei miei atti per rilasciarne copia a chiunque ne faccia ri-
chiesta.

A ciò aderendo, io Notaio ricevo gli originali di cui sopra
che vengono allegati al presente atto, in unico inserto **sotto
la lettera "A"**

Di quest'atto ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai co-
stituiti che lo approvano e meco lo sottoscrivono alle ore
venti

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia
ed integrato di mio pugno per pagine tre fin qui.

F.to MARUCCI Luigi, CANINI Elisa, LULLI Stefano, Andrea Panno
(segue sigillo)

Registrato a:
ROMA 2
il 12/05/2023
n. 14884
Serie 1T

3° CONGRESSO NAZIONALE
O.S.Po.L - ORGANIZZAZIONE SINDACALE POLIZIE LOCALI
Roma, 17 – 18 aprile 2023

VERBALE lavori congressuali

L'anno 2023 (duemilaventitrè), **il giorno 17** (diciassette), del mese di **aprile**, in Roma, in Via Cavour n. 50/a, presso il Centro Congressi Cavour si è riunita l'assemblea congressuale dei delegati O.S.Po.L – Organizzazione Sindacale Polizie Locali, con sede in Roma in via Prospero Alpino, n. 69.

Alle ore 08:30 (otto e trenta) si è proceduto alla verifica dei delegati congressuali accreditati all'assise congressuale, risultanti dalle elezioni, designazioni e manifestazione di interesse, in atti messi a disposizione del Presidente Nazionale Luigi Marucci.

Terminato il primo punto dell'ordine del giorno (verifica accredito Delegati e Deleghe), alle ore 9:30 (nove e trenta) in punto iniziano i lavori del Congresso.

La Presidente legge l'ordine del giorno dei lavori congressuali che ogni delegato ha nella propria cartella.

Il Presidente Nazionale O.S.Po.L. uscente, Luigi Marucci, delega quale Lulli Stefano, che subdelega a Canini Elisa, la lettura del verbale di proposta di nomina dell'avv. Mariacristina Coppola a Presidente del 3° Congresso Nazionale, del dott. Elvino Del Bene a Vice Presidente Vicario, depositato e pubblicato nel sito O.S.Po.L. (**all. n° 1**). A integrazione e al fine di dare completa composizione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso, si propone direttamente ai delegati congressuali la nomina di Segretaria della delegata dott.ssa Elisa Canini.

OMISSIS

Alle ore 16:55 la Presidente da lettura integrale della proposta di tutto l'articolato (da art. 1 ad art. 27, con allegato 1) del nuovo Statuto inserito nella mozione di modifica presentata dal delegato Lulli Stefano, ivi incluse le modifiche apportate dalla Commissione Verifica dello Statuto.

OMISSIS

La Presidente invita la Commissione Elettorale a prepararsi alla conta dei voti (favorevoli-contrari-astenuti) e dovrà dare risultanze delle singole votazioni per mezzo del Presidente Morbidelli che, su domanda della Presidente del Congresso, dovrà confermare le decisioni del Congresso

OMISSIS

STATUTO

O.S.Po.L. - Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali

Articolo 1

Costituzione

- 1) È costituito il Sindacato O.S.Po.L. - Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali -, di qui in avanti denominato Sindacato o in abbreviazione O.S.Po.L.
- 2) Le iniziative, gli obiettivi e le procedure inerenti al corretto ed efficace svolgimento delle attività del Sindacato sono previste e disciplinate esclusivamente dalle disposizioni del presente Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico, da propri regolamenti e da direttive emesse dagli organi esecutivi.
- 3) Per quanto non previsto nello Statuto, si intendono applicabili le norme della legislazione ordinaria.
- 4) La sede legale nazionale del Sindacato è stabilita nella città di Roma in Via Prospero Alpino 69.
- 5) Il Sindacato assume il simbolo e la bandiera allegati al presente statuto.

Articolo 2

Finalità

- 1) Il Sindacato esplica la sua principale attività nel comparto ove è collocato il personale della Polizia Locale e nella Sicurezza partecipata, nel comparto Sicurezza, secondo i dettami della Carta costituzionale, delle leggi statali e regionali vigenti in materia, con lo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori nei rispettivi comparti e della Polizia Locale operanti su tutto il territorio nazionale.
- 2) Per Polizia Locale si intende ogni diversa denominazione in uso da parte delle istituzioni Locali, Regionali e Nazionali, tra cui: Polizia Municipale; Polizia Pro-vinciale; Polizia Metropolitana; Polizia Città Metropolitana; Guardie Ittiche e Venatorie; Guardia Parco; Guardia Regionale; Guardia Comunale; Vigile Urbano.
- 3) Il Sindacato svolge, altresì, attività di impulso, di programmazione e proposizione verso i competenti organi esecutivi, legislativi ed amministrativi dello Stato italiano, dell'Unione Europea e in ogni ambito globale, al fine di sostenere i diritti e le tutele dei lavoratori della Polizia Locale.

Articolo 3

Compiti e Obiettivi

1) Il Sindacato svolge la sua azione in piena autonomia e indipendenza decisionale ed operativa, pur favorendo intese e forme di collaborazione con analoghe strutture associative, nel rispetto delle reciproche identità. Esso incentiva, altresì, il dibattito e la verifica degli obiettivi statutari, sia all'interno della propria organizzazione che con soggettività diverse, il cui contributo all'approfondimento delle tematiche della Sicurezza e della Polizia Locale possa rivelarsi determinante.

2) Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 2, gli obiettivi del Sindacato sono:

a) potenziare i diritti e le tutele dei lavoratori di Polizia Locale con lo scopo di definire forme contrattuali di diritto pubblico;

b) promuovere iniziative di riforma legislativa inerenti alle politiche della sicurezza partecipata, con specifico riferimento alle funzioni di Polizia Locale ed alla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni;

c) sollecitare le Istituzioni ad adottare misure e provvedimenti omogenei in tema di mezzi, gradi ed uniformi, nonché di strumentazioni tecniche idonee alla protezione e di autodifesa degli operatori di Polizia Locale;

d) rafforzare le iniziative sindacali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il controllo e la prevenzione delle patologie psicofisiche derivanti dall'espletamento dei servizi di Polizia;

e) adottare iniziative di contrasto nei confronti di qualsivoglia forma di privatizzazione del rapporto di lavoro a qualunque titolo che possano inficiare le funzioni di Polizia;

f) assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa degli associati mediante l'assistenza legale per ogni controversia penale insorta per motivi di servizio in cui non si è manifestato o imputato il dolo, ove, l'associato, ha diritto al patrocinio legale da parte dell'ente e ne faccia richiesta;

g) assumere iniziative di carattere legale e giudiziario avverso provvedimenti normativi che ledano gli interessi della categoria o dell'immagine della divisa, ovvero che rechino pregiudizio e nocimento ai diritti collettivi ed agli interessi diffusi della cittadinanza in ambiti attinenti alle competenze della Polizia Locale;

h) svolgere e promuovere attività di formazione, di studio, di ricerca e di documentazione nelle materie di pertinenza del Comparto di cui all'art. 4, comma 2, della sicurezza e della Polizia Locale, per l'elevazione professionale, culturale e lo sviluppo delle attività sociali, anche avvalendosi della col-

laborazione di Istituzioni scientifiche, culturali e attraverso convenzioni con Università, Accademie, Fondazioni e Associazioni, anche a gestione diretta del Sindacato;

i) promuovere attività corporative per il personale della Polizia Locale e del comparto Sicurezza in quiescenza, attraverso specifiche sezioni del Sindacato, al fine di valorizzare le professionalità e le conoscenze acquisite, per metterle al servizio delle istituzioni e della collettività;

j) promuovere iniziative ed attività di assistenza e tutela attraverso specifici accordi e convenzioni con Enti, Associazioni, Centri Culturali, Centri di Servizio; con Centri di Assistenza Fiscale e Patronato anche a gestione diretta del Sindacato;

k) promuovere attività di coesione, sviluppo e benessere sociale degli iscritti in attività e in quiescenza;

l) agire per la salvaguardia dell'immagine, della dignità, del prestigio e del decoro della Polizia locale, come istituzione pubblica, e dei suoi appartenenti come categoria professionale, curando ogni forma di armonizzazione con i bisogni e la percezione sociale della collettività, segnatamente mediante interventi programmati presso ogni sede decisionale ove siano trattati, elaborati o dibattuti provvedimenti, misure e piani di intervento coinvolgenti, direttamente o indirettamente, i diritti e gli interessi, individuati dal presente Statuto.

3) L'O.S.Po.L. è un Sindacato associativo, non ha fini commerciali, né di lucro, ai sensi del codice civile e della normativa vigente.

Articolo 4

Iscrizioni e adempimenti

1) Possono essere associati, da qui in avanti "associati" o "iscritti", al Sindacato tutti i lavoratori che espletano nel territorio nazionale attività di Polizia, anche se collocati a riposo o in quiescenza.

2) Possono essere associati al Sindacato tutti i lavoratori del Comparto ove è collocata contrattualmente il personale della Polizia Locale, i lavoratori del Comparto Sicurezza e Comparto Pubblico, e di ogni Comparto e Area definiti dal Decreto-Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

3) Sono membri onorari del Sindacato i soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo O.S.Po.L. promulgato in Roma nel 1989 e registrato agli atti dell'Ufficio del registro di Roma il 13 febbraio 1989, purché regolarmente iscritti nelle modalità di cui al successivo art. 5, o non vi abbiano espressamente rinunciato, o svolgano attività incompatibili con

le finalità e gli obiettivi del presente Statuto, o manifestato attraverso l'indisponibilità per un biennio alle attività delle finalità e obiettivi del Sindacato.

4) Previa approvazione della Segreteria Nazionale, possono anche essere iscritti, in qualità di soci onorari personalità che, in ragione del loro particolare impegno o per particolari benemeritenze, abbiano contribuito all'elevazione giuridica, professionale e culturale della Polizia Locale e dei suoi appartenenti. È previsto, altresì, il conferimento della presidenza onoraria del Sindacato a soggetti che abbiano fornito una rilevante partecipazione al conseguimento degli obiettivi statutari del Sindacato.

Articolo 5

Modalità di iscrizione

1) L'atto di delega (iscrizione dell'associato/iscritto), sottoscritta dal lavoratore comprova l'appartenenza al Sindacato. Il recesso è comunicato per iscritto dall'interessato all'Ente di appartenenza ove presta l'attività lavorativa e per conoscenza alla Segreteria Nazionale.

2) Ogni iscritto al Sindacato, per la delega sottoscritta, resta obbligato a versare nelle casse sociali, mensilmente, per il tramite dell'Amministrazione da cui dipende, un importo massimo fino allo 0,90% (zero virgola novanta per cento) della retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, di eventuali retribuzioni fisse e continuative, in relazione alla categoria o area di appartenenza.

3) La determinazione dell'importo della delega viene assunta dalla Segreteria Nazionale in ragione delle peculiarità territoriali nell'ambito della regione. La modifica dell'importo massimo della delega per sopravvenute disposizioni di legge è adottata dal Comitato Centrale e ratificata al successivo Congresso Nazionale. La delibera deve essere portata a conoscenza degli iscritti attraverso la pubblicazione sul sito web del Sindacato.

4) Gli iscritti in pensione (quiescenza), compresi i soci fondatori, versano un contributo fisso annuale pari ad euro 60 (sessanta) da versare nella cassa sociale del sindacato presso la sede amministrativa/legale, entro il 28 febbraio dell'anno in corso valido per l'iscrizione, o nelle diverse modalità, bonifico bancario o bollettino conto corrente postale, che sarà comunicato attraverso pubblicazione sul sito web del Sindacato almeno 30 giorni antecedenti la scadenza del versamento del contributo annuale.

Ogni variazione del contributo fisso annuale e delle modalità di versamento è adottata dal Comitato Centrale e comunicata con pubblicazione sul sito web del Sindacato.

Articolo 5-bis

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'art. 19 del C.C.N.Q. del 7/08/1998, modificato dall'accordo nazionale del 24/09/2007, le deleghe di cui il Sindacato O.S.Po.L. è titolare sono imputate al C.S.A. Regioni e Autonomie Locali.

L'O.S.Po.L. non si avvarrà delle proprie deleghe ai fini della valutazione della propria rappresentatività nel comparto Regioni e Autonomie Locali di cui all'art. 43 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165.

Articolo 5-ter

Per gli effetti di cui al precedente articolo 5-bis, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Nazionale CSA, l'O.S.Po.L., in quanto Sindacato e articolazione già aderente al CSA Regioni Autonomie Locali, per il perseguimento degli obiettivi statutari mantiene la propria autonomia contributiva, finanziaria, amministrativa e disciplinare, conservando, pertanto, una distinta e propria gestione economica e finanziaria attraverso la conservazione dei conti correnti già attivi di cui al successivo art. 6, comma 1.

Articolo 6

Conto Corrente - Riparto contributo - Istituzione Fondo di Garanzia

1) Conto Corrente: le entrate nella cassa sociale derivanti dalle deleghe sottoscritte dagli associati, confluiscono sul conto corrente, postale o bancario, intestato ad "O.S.Po.L. Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali" o al "CSA ex OSPOL", come previsto dall'art. 5-ter.

Il Segretario Nazionale, rappresentante legale del Sindacato, può autorizzare l'apertura di un Conto corrente bancario o postale, di competenza dei Segretari Regionali e Provinciali che hanno optato per la ripartizione del contributo, quale rimborso spese e per ogni onere inerente alle attività per il perseguimento degli obiettivi del Sindacato.

2) Riparto Contributivo: i Segretari Regionali e Provinciali possono optare per il riparto del contributo in ragione degli iscritti/associati degli Enti ricadenti nel proprio territorio coincidente geograficamente con quanto stabilito dalla legislazione vigente, richiedendo specifica autorizzazione al Segretario Nazionale.

Il Segretario Nazionale ripartirà l'ammontare complessivo del contributo calcolato su base regionale o provinciale con le seguenti modalità:

a) Il 10% (dieci per cento) viene destinato al Fondo Solidale Nazionale di Garanzia.

La parte rimanente viene così suddivisa:

b) il 50% (cinquanta per cento) è destinato ai Segretari Regionali o Provinciali del Sindacato per le attività sindacali e di gestione di propria competenza;

c) il 50% (cinquanta per cento) è destinato al Segretario Nazionale e alla Segreteria Nazionale del Sindacato per le attività sindacali e di gestione di propria competenza.

d) Su autorizzazione della Segreteria Nazionale, per particolari peculiarità dei territori, le percentuali sopra determinate possono variare per assicurare maggiore attività sindacale nei territori e assistenziale verso gli associati.

I successivi articoli dello Statuto individuano le competenze degli organi sindacali nell'utilizzo delle risorse loro assegnate.

La ripartizione del contributo può essere modificata dal Comitato Centrale, su proposta del Segretario Nazionale, o del Collegio dei Revisori Contabili per gravi fatti intervenuti nella gestione delle risorse assegnate.

Per le strutture Regionali e Provinciali che non hanno optato per il contributo, il Segretario Nazionale provvede ad erogare rimborsi per l'attività sindacale da espletarsi sui territori di competenza.

3) È istituito Il Fondo di garanzia così ramificato:

a) Fondo Solidale Nazionale di Garanzia: per finalità di mutua assistenza, per il sostenimento delle spese derivanti dall'attivazione di vertenze legali, per fini di assistenza verso gli associati, per spese straordinarie o emergenti di natura imprevedibile e per gli obiettivi di cui all'art. 3, comma 2.;

b) Fondo per Organismi Esecutivi: viene istituito il Fondo per Organismi Esecutivi per il reintegro del salario non percepito dalla propria Amministrazione di appartenenza a seguito dell'attività sindacale svolta in continuità o in presenza di distacco sindacale. Per tale scopo, l'ammontare determinato dalla Segreteria Nazionale sarà versato ad un fondo previdenziale pubblico o privato.

Nel Fondo possono confluire anche i rimborsi spese non percepiti dai medesimi Organismi Esecutivi, o lasciati nelle casse sociali per eventuali esigenze del Sindacato, negli specifici fondi rinvenibili dai rendiconti annuali del passato o futuri, da liquidarsi a richiesta.

Per gli scopi di cui ai commi 2 e 3, non si rinviene il conflitto di interessi da parte del Segretario Nazionale, rappresentante legale del Sindacato.

Articolo 7

Organi Statutari

Sono organi statutari:

1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Presidente Onorario;
3. Il Segretario Nazionale;
4. La Segreteria Nazionale;
5. Il Comitato Centrale;
6. Il Segretario Amministrativo;
7. Il Direttivo
8. I Segretari Regionali;
9. I Segretari Provinciali;
10. I Segretari Territoriali;
11. Il Collegio dei Probiviri;
12. Il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 8

Il Congresso Nazionale

- 1) È l'organo supremo del Sindacato ed è titolare dei poteri deliberativi.
- 2) È convocato di norma ogni 4 (quattro) anni, ovvero:
 - a) su richiesta del Segretario Nazionale;
 - b) su richiesta del Comitato Centrale attraverso votazione palese, approvata a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti effettivi in carica, comprovato da verbale debitamente sottoscritto in calce dai componenti in carica;
 - c) quando ne sia fatta richiesta scritta dai due terzi degli iscritti su base nazionale, per tramite dei Segretari Regionali e Provinciali.
- 3) In caso di revisione dello Statuto, ove non sia possibile adempiere alle relative incombenze in sede congressuale, viene stabilito un successivo Congresso dedicato esclusivamente a tale compito. In questo caso, il Congresso assume la denominazione e la funzione di Congresso Straordinario.
- 3bis) Le revisioni dello statuto che non riguardano i principi fondanti dello stesso, sono proposte dal Segretario Nazionale al Comitato Centrale, possono essere adottate dal Comitato

Centrale con maggioranza qualificata dei due terzi e ratificate al primo Congresso Nazionale successivo.

4) Le decisioni del Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli organi e gli iscritti al Sindacato.

5) La partecipazione al Congresso è consentita a tutti gli iscritti che, designati nelle rispettive sedi di lavoro, assumono l'incarico di delegati congressuali.

6) Sono membri di diritto i soci fondatori dell'atto costitutivo promulgato in Roma nel 1989 e registrato agli atti dell'Ufficio del registro di Roma il 13 febbraio 1989, purché in regola con l'iscrizione mensile al Sindacato o, se in quiescenza, dal mese successivo alla collocazione in quiescenza senza soluzione di continuità delle annualità successive.

7) I delegati congressuali vengono designati presso i singoli Enti di appartenenza sulla base del numero degli iscritti ivi presenti, secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto anche della dimensione territoriale dell'Ente stesso, da determinarsi secondo un apposito regolamento redatto dal Comitato Centrale.

8) Il Congresso è presieduto dal Presidente Onorario e da un Ufficio di Presidenza proposto dal Segretario Nazionale.

Articolo 8 -bis

Cariche Statutarie Onorarie ed Esecutive

1) Le cariche Onorarie sono quelle descritte all'art. 9, che rimangono sino al successivo Congresso Nazionale, senza limiti di età anagrafica

2) Le cariche Esecutive sono quelle descritte negli artt. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

Rimangono in carica sino al successivo Congresso Nazionale e comunque non oltre i 75 anni di età anagrafica. Se il limite di età è raggiunto dal Segretario Nazionale, rimane in carica con poteri ordinari sino al Congresso Nazionale che dovrà essere convocato entro 180 giorni.

Articolo 9

Il Presidente Onorario

1) Il Presidente Onorario del Sindacato viene eletto per acclamazione dal Congresso Nazionale.

2) Il Presidente Onorario intrattiene le relazioni politico-sindacali verso le Istituzioni Nazionali Europee ed Internazionali.

Articolo 9-bis

Il Dirigente Sindacale

1) Il Dirigente sindacale è il lavoratore associato al Sindacato a cui sono affidati incarichi direttivi ed esecutivi in seno al sindacato, per il raggiungimento degli obiettivi e per la tutela degli associati e, in generale, dei lavoratori.

2) L'associato al momento della designazione e dell'attribuzione dell'incarico, dovrà sottoscrivere il Codice di condotta, che sarà adottato entro 6 (sei) mesi dal Comitato Centrale.

Articolo 10

Il Segretario Nazionale

1) Il Segretario Nazionale è l'organo titolare dei poteri esecutivi. Egli ha la responsabilità e la rappresentanza legale del Sindacato con potere di firma e risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte.

Non ha conflitti di interessi di quanto espressamente previsto nell'art. 6, commi 2 e 3.

2) Il Segretario Nazionale rappresenta legalmente il Sindacato nei rapporti con gli organi Istituzionali, verso gli Enti pubblici e privati e le Associazioni.

3) Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale per votazione palese o per acclamazione se vi è un solo candidato, ovvero attraverso votazione a scrutinio segreto in presenza di più candidati.

4) Il Segretario Nazionale convoca il Congresso Nazionale e il Comitato Centrale.

5) Il Segretario Nazionale adotta ogni iniziativa al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2 ed è responsabile:

a) della pubblicistica, della stampa e della propaganda del Sindacato nonché dei rapporti esterni con gli organi d'informazione;

b) della gestione dell'ufficio legislativo per le riforme istituzionali;

c) dell'attivazione di vertenze legali a tutela dei diritti e degli interessi individuali degli iscritti e collettivi della Polizia Locale indicati nell'art. 3 del presente Statuto e per gli interessi del Sindacato;

d) dell'attività di studio, ricerca e formazione degli iscritti, anche mediante la promozione di convegni, seminari e corsi, nonché di ogni iniziativa che si ritenga utile al conseguimento delle finalità e degli obiettivi del Sindacato.

e) Il Segretario Nazionale può delegare le proprie competenze di cui alle lettere a), b), c), d), ai membri della Segreteria Nazionale o a dirigenti sindacali che hanno specifiche professionalità o abbiano maturato adeguata esperienza nella materia oggetto dell'incarico.

6) Il Segretario Nazionale assume la responsabilità e la rappresentanza legale della gestione e della firma del conto corrente, postale e bancario, come previsto dall'articolo 6 e per gli effetti dell'art. 5-ter.

7) Il Segretario Nazionale può aprire provvisori conti correnti postali o bancari, per finalità eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comitato Centrale, a titolo di raccolta fondi da destinarsi:

a) in caso di calamità naturali: ai Comandi di Polizia Locale o ad associazioni no-profit impegnate sul territorio;

b) ai congiunti e famigliari di personale della Polizia Locale deceduto in servizio, nonché agli iscritti al Sindacato che abbiano subito gravi infortuni o patologie per causa del servizio e che versino in comprovato stato di indigenza economica.

8) Il Segretario Nazionale può autorizzare i Segretari Regionali e i Segretari Provinciali, che optano per la ripartizione del contributo, ad aprire un conto corrente postale o bancario intestato, per la gestione delle quote del contributo ripartite secondo i dettami dell'articolo 6, con diretta assunzione di responsabilità fiscale, civile e penale verso terzi e per l'uso che ne deriva dalla gestione del conto corrente e delle risorse economiche.

9) Il Segretario Nazionale nomina, tra i dirigenti sindacali, i componenti della Segreteria Nazionale tra cui uno o più Vice Segretari Nazionali e ne ripartisce le deleghe, ovvero da un Vice Segretario con funzioni vicarie che sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Nazionale in caso di formale assenza o legittimo impedimento, dandone comunicazione al Comitato Centrale.

10) In caso di dimissioni del Segretario Nazionale, confermate entro i successivi 20 (venti) giorni, il Vice Segretario Nazionale con funzioni vicarie ne assume le funzioni ordinarie e provvede a convocare il Congresso Nazionale Straordinario da tenersi entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della conferma delle dimissioni.

11) Il Segretario Nazionale relaziona annualmente al Comitato Centrale sulle attività sindacali della Segreteria Nazionale e sulle iniziative da lui svolte in nome e per conto del Sindacato.

12) Il Segretario Nazionale esercita poteri di commissariamento, in forma diretta o nominando un componente della Segreteria Nazionale, sulle strutture regionali, provinciali e territoriali, nel caso di manifesta inattività sindacale, per violazione delle norme e direttive statutarie e dei regolamenti adottati, per grave lesione dell'immagine e della tutela del Sindacato, dandone comunicazione al Comitato Centrale per la ratifica del provvedimento.

13) Il Segretario Nazionale, o persona da lui delegata, assume la responsabilità per il trattamento dei dati personali ai sensi delle normative di legge vigenti.

14) Il Segretario Nazionale, o persona da lui delegata, ha il compito di:

a) rappresentare il Sindacato nei rapporti con gli organi di governo e le altre autorità in sede di contrattazione collettiva nazionale e ne nomina le delegazioni trattanti;

b) predisporre, avvalendosi della collaborazione degli altri membri della Segreteria Nazionale, dei Segretari Regionali e Provinciali, le piattaforme rivendicative di ogni ordine e grado.

c) rappresentare il Sindacato in seno alla Confederazione o Federazione cui lo stesso Sindacato aderisce, partecipando alle sue riunioni e riferendone gli esiti alla Segreteria Nazionale.

Se derivano decisioni che possono alterare i principi e gli obiettivi dello Statuto, convoca il Comitato Centrale al fine di ottenere le necessarie approvazioni in ordine agli obiettivi da perseguire, alle iniziative da intraprendere ed alle decisioni da assumere verso i citati organi federativi e confederativi;

d) curare l'attuazione degli indirizzi prefissati dal Congresso Nazionale;

e) curare la formazione e l'aggiornamento dei quadri sindacali in collaborazione con i Segretari Regionali, Provinciali e Territoriali;

f) relazionare il Comitato Centrale circa la gestione della politica sindacale, proponendo le opportune integrazioni strategiche qualora se ne presenti la necessità.

15) Il Segretario Nazionale nell'ambito dell'attività ordinaria assicura:

g) l'organizzazione degli uffici della Segreteria Nazionale;

h) l'assistenza e consulenza legale attraverso studi legali per le controversie individuali e collettive esclusivamente

nelle materie afferenti ai contratti collettivi del lavoro e che abbiano valenza di lesione diffusa dei lavoratori, d'intesa con i Segretari Regionali e Provinciali.

16) Per lo svolgimento delle attività ordinarie di cui sopra, il Segretario Nazionale può delegare i componenti della Segreteria Nazionale, dirigenti sindacali o gli iscritti al Sindacato muniti di comprovata esperienza e capacità.

17) Il Segretario Nazionale partecipa a tutte le riunioni degli organi statutari.

18) Il Segretario Nazionale rimane in carica fino al successivo Congresso Nazionale e può essere revocato prima dello scadere naturale del mandato su specifica mozione di sfiducia proposta in seno al Comitato Centrale attraverso votazione palese, approvata a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti effettivi in carica. In tal caso, così come disciplinato da successivo regolamento, il membro anziano del Comitato Centrale comunica tempestivamente al Presidente il verbale di sfiducia che provvederà a convocare il Congresso Straordinario da tenersi entro 60 giorni. Durante tale periodo il Segretario Nazionale può svolgere solo compiti di ordinaria gestione e di amministrazione.

Articolo 11

Comitato Centrale

1) Il Comitato Centrale è un organo collegiale, dotato di potere decisionale, di verifica, di ratifica, e di regolamentazione, in osservanza agli adempimenti e alle norme del presente Statuto.

2) Il Comitato Centrale eletto dal Congresso si riunisce entro 90 (novanta) giorni su convocazione del Segretario Nazionale.

3) Il Comitato Centrale, ordinariamente, si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Segretario Nazionale che ne presiede e coordina i lavori.

4) Il Comitato Centrale può riunirsi, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno due terzi dei suoi componenti effettivi in carica o su richiesta motivata del Collegio dei Revisori Contabili ove quest'ultimo riscontri gravi irregolarità gestionali di natura economica o amministrativa e, altresì, su richiesta del Collegio dei Probiviri nel caso in cui lo stesso abbia attivato le procedure disciplinari previste all'art. 20, c.5, lettera c) e d) per l'eventuale approvazione.

5) Il Comitato Centrale, in particolare, ha il compito di:

a) verificare gli adempimenti statutari del Segretario Nazionale;

b) approvare il rendiconto finanziario, sentite le relazioni del Segretario Nazionale e del Collegio dei Revisori Contabili;

c) eleggere fra i suoi membri il Segretario Amministrativo su proposta del Segretario Nazionale;

d) In deroga al comma c), su propria iniziativa avallata dal Segretario Nazionale o su proposta del Segretario Nazionale, ratifica il provvedimento che le funzioni siano svolte da soggetti descritti al successivo art. 13, comma 4.

e) predisporre e approvare il regolamento attuativo del presente Statuto, previa nomina di apposita commissione, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto stesso;

f) predisporre e approvare il Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale e di ogni regolamento previsto dallo Statuto.

g) Verifica l'eventuale adozione di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 bis.

6) Il Comitato Centrale è composto da:

a) il Presidente Onorario;

b) il Segretario Nazionale;

c) i Soci Fondatori indicati nello Statuto originario, stilato in data 13 febbraio 1989 all'atto della costituzione del Sindacato che risultano iscritti al sindacato nelle modalità indicate all'art. 8, comma 6 o, se in quiescenza, in regola con i versamenti nelle modalità ivi indicate nel medesimo art. 8, comma 6;

d) da minimo 15 (quindici) ad un massimo di 25 (venticinque) membri eletti dal Congresso Nazionale attraverso il principio di proporzionalità di cui all'art. 8, comma 7;

7) In caso di dimissioni o, comunque, di sostituzione necessaria di uno o più dei membri eletti, vi subentra, nell'ordine, il primo nonché i successivi dei non eletti dall'assise congressuale, così come individuato in seno alla lista elettorale stilata all'atto delle elezioni in sede congressuale.

8) Le convocazioni debbono perentoriamente pervenire ai membri del Comitato Centrale, unitamente all'ordine del giorno ed alla documentazione relativa agli argomenti da trattare, entro dieci giorni antecedenti di quello fissato per la riunione.

Le convocazioni sono effettuate dal Segretario Nazionale verso i componenti eletti al Comitato Centrale con avviso sul sito web del Sindacato, nonché con una delle seguenti modalità

scelte da ogni membro al momento della elezione al Comitato Centrale, o espressamente comunicato al Segretario Nazionale: tramite PEC (posta elettronica certificata); tramite e-mail (posta elettronica).

9) Le riunioni del Comitato Centrale sono regolarmente costituite:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei componenti effettivi in carica;

b) in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti effettivi in carica;

c) fanno eccezione le riunioni per assumere le decisioni previste dall'art. 8 (convocazione congresso), all'art 8 comma 3bis (revisione statuto) ed all'art. 10 (mozione di sfiducia) in cui è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti effettivi in carica;

d) non formano il quorum di costituzione delle riunioni e delle votazioni i membri di cui al comma 5, lett. a) e c).

10) Tutte le decisioni adottate in seno al Comitato Centrale avvengono con il metodo del voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti (cinquanta per cento più uno). Fanno eccezione le decisioni previste all'art. 8 (convocazione congresso), all'art 8 comma 3bis (revisione statuto) e all'art. 10 (mozione di sfiducia) che vanno assunte con votazione palese a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti effettivi in carica.

11) Ogni componente del Comitato Centrale, ha diritto ad esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe di voto.

Articolo 12

Il Segretario Amministrativo

1) Il Segretario Amministrativo è eletto dal Comitato Centrale alla prima riunione successiva al Congresso, nei tempi indicati dall'art. 11, comma 2.

2) Il Segretario Amministrativo verifica la documentazione contabile, ne cura la raccolta e la redazione, e redige il rendiconto finanziario annuale da sottoporre al vaglio del Collegio dei Revisori Contabili entro il successivo 15 marzo.

Nella prima annualità di nomina, il termine è derogato entro 60 giorni successivi la data della nomina ricadenti entro il 15 settembre; se i termini ricadono successivamente al 15 settembre, quanto previsto dal primo capoverso è curato dal Segretario Nazionale e sottoposto per l'approvazione al Comitato Centrale.

3) Al Segretario Amministrativo è precluso ogni diritto di voto presso gli organi statutari del sindacato per atti inerenti ai compiti di gestione contabile allo stesso affidati.

4) In caso di assenza prolungata, grave impedimento o dimissioni del Segretario Amministrativo e nell'impossibilità del Comitato Centrale di eleggere un nuovo Segretario Amministrativo, o di avvalersi per tale compito di controllo delle scritture contabili di professionisti del settore iscritti all'albo, il Segretario Nazionale, di concerto e con delibera del Comitato Centrale, assegnerà l'incarico di contabile amministrativo ad un professionista esterno iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la redazione dei rendiconti finanziari e di ogni competenza sulla tenuta e registrazione delle scritture contabili anche derivanti dai rispettivi organismi esecutivi Regionale e Provinciali del Sindacato.

Articolo 13

La Segreteria Nazionale

1) La Segreteria Nazionale è l'organo collegiale di supporto all'attività del Segretario Nazionale.

2) La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale, dai Vice Segretari e dai Componenti di segreteria, in numero funzionale alla gestione interna ed all'attività sindacale sul territorio nazionale.

3) La Segreteria Nazionale si riunisce almeno ogni quattro mesi, su convocazione del Segretario Nazionale, che ne presiede i lavori e, in via straordinaria ogni qual volta il Segretario Nazionale ravvede la necessità, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

4) Il Segretario Nazionale provvede alla attribuzione degli incarichi operativi e delle deleghe. La responsabilità di tali incarichi, fermo restando il carattere collegiale della Segreteria, è individuale.

5) I compiti della Segreteria Nazionale sono:

a) attuare le direttive del Segretario Nazionale, assumendo le opportune iniziative;

b) prestare supporto operativo e vigilare sul funzionamento degli organi sindacali territoriali.

Articolo 14

Il Direttivo Regionale - Provinciale - Territoriale

1) In ogni Regione, Provincia ed Ente Territoriale, viene istituito il "Direttivo" di cui sono componenti di diritto i dirigenti sindacali ricadenti nell'ambito del territorio re-

gionale, provinciale e territoriale, eletti dai rispettivi iscritti al Sindacato.

2) Il Direttivo viene convocato dal Segretario in carica entro sei mesi dalla celebrazione del Congresso Nazionale per eleggere i rispettivi Segretari Regionali, Provinciali e Territoriali, attraverso votazione a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti o in seconda convocazione con il 50 per cento più uno dei suoi componenti.

3) Il Direttivo in ambito Territoriale viene istituito solo negli Enti di grandi dimensioni, di norma coincidenti con le Città Metropolitane previste dalla normativa di legge vigente. In tale ambito e con le sole funzioni di organo consultivo e per le comunicazioni di estrema urgenza che non permettono la convocazione del Direttivo, può essere costituito un "esecutivo" composto da un dirigente sindacale di ogni struttura dell'ente e le RSU elette nella lista del Sindacato.

4) Le convocazioni dei Direttivi Regionali, Provinciali e Territoriali, debbono perentoriamente pervenire ai rispettivi Dirigenti sindacali, unitamente all'ordine del giorno ed alla documentazione relativa agli argomenti da trattare, entro quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

5) Per le riunioni dei Direttivi successive a quella di cui al comma 2, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno dei componenti effettivi in carica; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il venticinque per cento più uno dei componenti effettivi in carica. Fanno eccezione le riunioni per assumere le decisioni previste dagli artt. 15, 16 e 17 (mozione di sfiducia) in cui è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti effettivi in carica e non sono ammesse deleghe sostitutive del componente.

Articolo 15

I Segretari Regionali

1) I Segretari Regionali sono eletti tra i Segretari Provinciali in seno ad appositi Direttivi Regionali, entro sei mesi dalle celebrazioni del congresso, e rimangono in carica fino al successivo Congresso Nazionale.

2) I Segretari Regionali possono designare uno o più Vice Segretari Regionali tra i Segretari Provinciali che, di diritto, sono componenti della Segreteria Regionale, e di ulteriori Componenti, funzionali all'attività sindacale sul territorio, prescelti tra i Dirigenti territoriali al fine di comporre la Segreteria Regionale.

3) I Segretari Regionali permangono in carica fino al successivo Congresso Nazionale. Essi convocano, almeno per una

volta l'anno il Direttivo Regionale per relazionare sulle attività svolte, sulle linee programmatiche e di coordinamento delle varie attività sindacali. Di tali attività, i Segretari Regionali, relazionano semestralmente la Segreteria Nazionale.

4) Il Segretario Regionale può decadere dalla carica prima del decorso temporale del suo mandato, previa presentazione di mozione di sfiducia al Segretario Nazionale da parte dei due terzi dei componenti del Direttivo Regionale, dei due terzi degli iscritti in ambito regionale, ovvero dei due terzi dei Segretari Provinciali.

5) In tal caso, il Segretario Nazionale convoca, entro i successivi novanta giorni, il Direttivo Regionale per le nuove elezioni e nomina tra i componenti della Segreteria Nazionale un Commissario Regionale per l'ordinaria attività sindacale.

6) Il Segretario Regionale, se ha optato per la ripartizione del contributo indicato all'art. 6, lo utilizza per assicurare:

a) la massima collaborazione con gli organi nazionali;

b) il funzionamento delle Segreterie Provinciali che non hanno optato per la ripartizione del contributo di cui all'art. 6;

c) l'attivazione ed il funzionamento di un recapito telefonico fisso e/o mobile, posta elettronica e posta elettronica certificata, nonché l'eventuale gestione di un sito web in ambito regionale, previa intesa e armonizzazione con le linee guida, e/o regolamenti, impartiti dalla Segreteria Nazionale e dal Comitato Centrale;

d) l'attività di propaganda e proselitismo sul territorio, mediante incontri periodici, assemblee, divulgazioni di documenti, corsi di formazione, convenzioni con Centri di assistenza fiscale e Patronati;

e) il rimborso delle spese per l'attività sindacale territoriale;

f) la programmazione e verifica di politiche contrattuali e legislative consone ed omogenee sul territorio regionale;

g) la promozione di attività legali per le controversie collettive esclusivamente nelle materie afferenti ai contratti collettivi decentrati integrativi del comparto attinenti al territorio regionale;

h) assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa degli iscritti mediante l'assistenza legale per ogni controversia penale insorta per motivi di servizio in cui non si è manifestato o imputato il dolo da parte o verso l'iscritto, ove, l'iscritto ha diritto al patrocinio legale da parte dell'ente

e ne faccia richiesta.

7) Il Segretario Regionale, se ha optato per l'utilizzazione del contributo e previa autorizzazione con le specifiche indicazioni emanate dal Segretario Nazionale, assume la titolarità e la responsabilità di un c/c postale o bancario, dotato di un proprio codice fiscale, con intestazione indicata nell'atto di autorizzazione, su cui confluiscono i contributi di cui all'art. 6 da utilizzarsi per le uscite finalizzate all'utilizzazione del contributo. In tal caso il Segretario Regionale assume personalmente ogni obbligazione verso il Sindacato e verso terzi sull'utilizzazione del conto corrente e della gestione delle risorse assegnate.

8) Il Segretario Regionale invia al Segretario Nazionale, entro il primo bimestre di ogni anno, un rendiconto finanziario corredato da una relazione circa i criteri seguiti nella utilizzazione del contributo riferito all'anno precedente.

9) In considerazione dell'eventualità che azioni estreme di lotta sindacale possano arrecare pregiudizio agli uffici e ai servizi di pubblico interesse, con conseguenti rivalse nei confronti del Sindacato o della Federazione e/o Confederazione a cui il Sindacato aderisce da parte della preposta Commissione di Garanzia, gli stati di agitazione e di sciopero, indetti ai sensi della Legge n. 146/90 e dei Codici di autoregolamentazione, possono essere proclamati unicamente a seguito dell'apposito e formale nulla osta della Segreteria Nazionale.

10) Il Segretario Regionale assume la responsabilità per il trattamento dei dati personali degli iscritti ai sensi delle normative di legge vigenti, per quanto di sua competenza.

Articolo 16

I Segretari Provinciali

1) In ogni Provincia è eletto un Segretario Provinciale dall'assemblea del Direttivo Provinciale, entro sei mesi dalla celebrazione del Congresso, e rimane in carica fino al successivo Congresso Nazionale.

2) I Segretari Provinciali possono designare un Vice Segretario Provinciale e ulteriori componenti tra i Dirigenti sindacali territoriali, funzionali all'attività sindacale, al fine di comporre la Segreteria Provinciale.

3) Il Segretario Provinciale riunisce almeno una volta l'anno il Direttivo Provinciale per relazionare sulle linee programmatiche e di coordinamento delle varie attività sindacali. Di tale attività, i Segretari Provinciali, relazionano semestralmente il Segretario Regionale e la Segreteria Nazionale.

Alle riunioni del Direttivo Provinciale può partecipare il Se-

gretario Regionale o il componente della Segreteria Regionale delegato.

4) Il Segretario Provinciale ha il compito di promuovere l'attività sindacale in ogni Ente della propria provincia, nonché di coadiuvare i Segretari Territoriali presso i tavoli contrattuali sulla base delle direttive della Segreteria Nazionale e Regionale.

5) In considerazione dell'eventualità che azioni estreme di lotta sindacale possano arrecare pregiudizio agli uffici e ai servizi di pubblico interesse, con conseguenti rivalse nei confronti del Sindacato o della Federazione e/o Confederazione a cui aderisce da parte della preposta Commissione di Garanzia, gli stati di agitazione e di sciopero, indetti ai sensi della Legge n. 146/90 e dei Codici di autoregolamentazione, possono essere proclamati unicamente a seguito dell'apposito e formale nulla osta della Segreteria Regionale, previa intesa con la Segreteria Nazionale.

6) Il Segretario Provinciale può decadere dalla carica prima del decorso temporale del suo mandato, previa presentazione al Segretario Regionale, di mozione di sfiducia da parte di almeno due terzi dei componenti il Direttivo Provinciale, ovvero da almeno i due terzi degli iscritti in ambito provinciale. In tal caso, Il Segretario Regionale indice le nuove elezioni, entro sessanta giorni dal ricevimento della sfiducia e assorbe tutte le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario Provinciale.

7) Il Segretario Provinciale, se ha optato per l'utilizzazione del contributo e previa autorizzazione con le specifiche indicazioni emanate dal Segretario Nazionale, assume la titolarità e la responsabilità di un c/c postale o bancario, dotato di un proprio codice fiscale, con intestazione indicata nell'atto di autorizzazione, su cui confluiscono i contributi di cui all'art. 6 da utilizzarsi per le uscite finalizzate all'utilizzazione del contributo. In tal caso il Segretario Provinciale assume personalmente ogni obbligazione verso il Sindacato e verso terzi sull'utilizzazione del conto corrente e della gestione delle risorse assegnate

8) Il Segretario Provinciale utilizza le risorse per assicurare:

a) la massima collaborazione con gli organi esecutivi e di controllo nazionali e regionali;

b) il funzionamento delle Segreterie Territoriali;

c) l'attivazione ed il funzionamento di un recapito telefonico fisso e/o mobile, posta elettronica e posta elettronica certificata, nonché l'eventuale gestione di un sito web in ambito provinciale previa intesa con il Segretario Regionale e

autorizzazione della Segreteria Nazionale;

d) l'attività di propaganda e proselitismo sul territorio, mediante incontri periodici, assemblee, divulgazioni di documenti, corsi di formazione, convenzioni con Centri di assistenza fiscale e Patronati;

e) il rimborso delle spese per l'attività sindacale territoriale;

f) la programmazione e verifica di politiche contrattuali e legislative consone ed omogenee sul territorio regionale;

g) la promozione di attività legali per le controversie collettive esclusivamente nelle materie afferenti ai contratti collettivi decentrati integrativi del comparto attinenti al territorio provinciale;

h) assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa degli iscritti mediante l'assistenza legale per ogni controversia penale insorta per motivi di servizio in cui non si è manifestato o imputato il dolo da parte o verso l'iscritto, ove, l'iscritto abbia diritto al patrocinio legale da parte dell'ente e ne faccia richiesta.

9) Il Segretario Provinciale invia al Segretario Nazionale, entro il primo bimestre di ogni anno, un rendiconto finanziario corredato da una relazione circa i criteri seguiti nella utilizzazione del contributo riferito all'anno precedente.

10) Il Segretario Provinciale assume la responsabilità per il trattamento dei dati personali degli iscritti ai sensi delle normative di legge vigenti, per quanto di sua competenza.

Articolo 17

I Segretari Territoriali

1) Il Segretario Territoriale viene eletto in seno all'assemblea del Direttivo Territoriale, se previsto dall'art. 14, entro sei mesi dalla celebrazione del congresso, e resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale.

2) La Segreteria Territoriale può essere composta da un Vice Segretario Territoriale e da componenti, funzionali all'attività sindacale sul territorio, prescelti tra i Dirigenti sindacali.

3) Il Segretario Territoriale e la Segreteria Territoriale ha il compito di:

a) intrattenere i rapporti con gli iscritti cui debbono trasmettere ogni direttiva del Sindacato;

b) curare i rapporti con le Amministrazioni degli Enti di appartenenza e rappresentare il Sindacato nei tavoli contrat-

tuali locali, ai fini della tutela degli interessi degli iscritti nell'ottica della politica sindacale da perseguire, d'intesa con il Segretario Provinciale;

c) mantenere costanti rapporti con gli organi statutari provinciali, regionali e nazionali del Sindacato.

4) Il Segretario Territoriale e la Segreteria Territoriale possono essere rinnovati prima dello scadere naturale del loro mandato, previa presentazione di mozione di sfiducia da parte di due terzi del Direttivo Territoriale, ovvero dei due terzi degli iscritti in ambito territoriale. In tal caso il Segretario Provinciale procede a nuove elezioni entro 60 giorni e assorbe tutte le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario Territoriale.

5) Il Segretario Territoriale assume la responsabilità per il trattamento dei dati personali degli iscritti ai sensi delle normative di legge vigenti, per quanto di sua competenza.

6) Se l'Ente non rientra nelle previsioni dell'art. 14, il Segretario Territoriale viene nominato dal Segretario Provinciale, o, in mancanza, dal Segretario Regionale, e può essere sostituito, assorbito nel ruolo e nelle funzioni, dallo stesso Segretario Provinciale o Regionale.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori Contabili

1) Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e fino a tre membri supplenti designati dal Comitato Centrale. Tra i membri effettivi è nominato un presidente nella prima riunione.

2) Il Collegio dei Revisori Contabili si riunisce, di norma, entro il 15 aprile di ogni anno e, comunque, prima della sessione del Comitato Centrale che ha il compito di ratificare l'esercizio finanziario dell'anno precedente.

3) Il Collegio dei Revisori Contabili relaziona direttamente al Comitato Centrale sul rendiconto annuale finanziario entro il 15 maggio di ogni anno.

4) In caso di dimissioni o di altro definitivo abbandono dei membri e/o dei supplenti del Collegio dei Revisori Contabili, il Comitato Centrale provvede alla loro sostituzione con membri che non rivestono cariche statutarie di organismi esecutivi o di manifesta incompatibilità. In caso di impossibilità alla sostituzione, il Segretario Nazionale provvede, previa ratifica del Comitato Centrale, a conferire l'incarico a figure professionali esterne iscritte all'albo dei revisori contabili.

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri

- 1) Il Collegio dei Probiviri viene nominato dal Congresso Nazionale ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e fino a 3 (tre) supplenti.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è l'organo titolare della potestà disciplinare nei confronti degli iscritti e viene attivato sulla base delle segnalazioni che gli pervengono da parte del Segretario Nazionale e dei Segretari Regionali, Provinciali e Territoriali.
- 3) I membri supplenti subentrano agli effettivi qualora uno o più di essi, risultino assenti, sottoposti a grave impedimento, dimissionari o titolari di altro incarico incompatibile con la funzione in oggetto.
- 4) Il Presidente del Collegio relaziona direttamente al Comitato Centrale dell'esito del lavoro del Comitato stesso.
- 5) In caso di dimissioni o di abbandono dei membri effettivi e/o dei supplementi del Collegio dei Probiviri, il Comitato Centrale provvede alla loro sostituzione integrando il Collegio stesso.
- 6) Il membro che ha conflitti di interessi nell'esame di proposta disciplinare non può partecipare alla riunione.

Articolo 20

Procedimenti e sanzioni disciplinari

- 1) Ogni associato che si renda responsabile di attività contraria o avversativa, in qualsiasi forma e modalità, ai principi, agli obiettivi e alle attività del Sindacato, è sottoposto a procedimento disciplinare.
- 2) Parimenti, vi è sottoposto l'iscritto che svolga, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia motivo, attività lesiva dell'immagine, decoro e prestigio del Sindacato.
- 3) Il Segretario Nazionale, anche attraverso specifica e motivata segnalazione da parte dei Segretari Regionali, Provinciali e Territoriali, deferisce al Collegio dei Probiviri la posizione dell'iscritto con la valutazione delle infrazioni delle quali si sia reso responsabile, ai sensi dei due commi precedenti, mediante una dettagliata ed esauriente illustrazione dei fatti, eventualmente integrata da prove documentali o testimoniali, formulando l'annessa richiesta di sanzioni disciplinari.
- 4) Il Collegio dei Probiviri, previa apertura di un apposito fascicolo, esamina la richiesta e, a maggioranza semplice emette la sua decisione riportandola nel lodo finale.
- 5) Il lodo è trasmesso al Segretario Nazionale, entro sette

giorni dalla decisione del Collegio, per la sua esecuzione. Se la sanzione prevista dal Collegio è superiore alla deplorazione con diffida, il Collegio dei Probiviri, per tramite del Segretario Nazionale, chiederà la ratifica al Comitato Centrale.

6) Le sanzioni disciplinari che il Collegio dei Probiviri può applicare, relativamente alla gravità della violazione accertata sono:

- a) richiamo scritto;
- b) deplorazione con diffida;
- c) sospensione da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi e conseguente revoca, se attribuita, della carica sindacale ricoperta;
- d) espulsione dal Sindacato.

7) Il Segretario Nazionale, nel caso ritenga non congrua la tipologia di sanzione deliberata dal Collegio, può sottoporre nuovamente al vaglio del Collegio dei Probiviri le sue richieste specificandone le motivazioni.

8) L'iscritto, per tramite della Segreteria Nazionale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sanzione può avviare ricorso al Comitato Centrale che si esprimerà entro i successivi 60 (sessanta) giorni. La decisione espressa non è impugnabile.

Articolo 21

Oneri per lo svolgimento degli incarichi ed incompatibilità

1) Tutte le cariche sindacali previste dal presente Statuto sono elettive e gratuite se non per incarichi assegnati ad organismi esecutivi.

2) Compete il rimborso delle spese sostenute, sulla base delle risorse assegnate o disponibili ed entro i limiti e criteri stabiliti dal Segretario Nazionale e dal Comitato Centrale, per le proprie competenze, ai responsabili di organismi esecutivi nazionale, regionale, provinciale e territoriale, per le erogazioni previste dall'art. 6.

3) Le elezioni alle stesse cariche devono svolgersi per voto palese ad eccezione di quella riguardante il Presidente che avviene per acclamazione e di quanto previsto nei rispettivi articoli per le cariche del Segretario Nazionale e del Comitato Centrale.

4) Le cariche di organismi esecutivi, Segretario Nazionale, Segretario Amministrativo, Segretario Regionale, Segretario Provinciale, Segretario Territoriale, membro del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri, sono di norma incompatibili fra loro, se non diversamente disciplinato dai rispettivi articoli. Rimangono incompatibili tra loro le cari-

che di membro del Collegio dei Revisori Contabili, di membro del Collegio dei Probiviri e di Segretario Amministrativo.

5) In casi eccezionali e su indicazione della Segreteria Nazionale, il Comitato Centrale può deliberare in deroga a quanto stabilito nel punto precedente, primo capoverso, attribuendo provvisoriamente l'incarico vacante se non vi sia palese conflitto di interessi.

Articolo 22

Stato Patrimoniale

1) Il patrimonio del Sindacato è costituito dai beni, mobili ed immobili, nonché dalle somme accantonate a qualsiasi titolo e scopo in ogni singola annualità.

2) In allegato al Rendiconto, il Segretario Amministrativo presenta al Comitato Centrale lo stato patrimoniale aggiornato annualmente.

3) Gli organi dell'O.S.Po.L. rispondono direttamente verso i terzi, con il solo patrimonio sociale di cui sono rispettivamente titolari, delle obbligazioni autonomamente assunte o per le quali sono comunque chiamati a rispondere, ai sensi del vigente ordinamento giuridico.

4) L'O.S.Po.L. ha l'obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

Articolo 23

Organi d'informazione

1) Il Sindacato è l'unico proprietario e titolare degli organi d'informazione attivati al suo interno.

2) Al Segretario Nazionale, quale responsabile legale del Sindacato, competono tutte le iniziative circa la creazione di testate giornalistiche quali: periodici, giornali, riviste, agenzie stampa e palinsesti radiotelevisivi di cui può affidare la direzione a soggetti di fiducia del Sindacato, che assumono il titolo di Direttori Responsabili.

3) I Direttori Responsabili concertano l'articolazione delle testate e dei palinsesti loro affidati con il Segretario Nazionale e relazionano almeno una volta l'anno al Comitato Centrale.

4) I Direttori Responsabili si avvalgono della collaborazione di altrettanti Comitati di redazione, designandone i componenti tra gli iscritti al Sindacato.

5) Ogni collaborazione è volontaria ed a titolo gratuito.

6) Le Segreterie Regionali, Provinciali e Territoriali, collaborano alle pubblicazioni editoriali, periodicamente, attraverso l'invio di elaborati, articoli e interviste su argomenti rilevanti in materia di Polizia Locale, del Comparto Sicurezza e Comparto Pubblico, Comparto Funzioni Locali.

Articolo 24

Spese Generali

- 1) Le spese generali del Sindacato si individuano in:
 - a) spese generali (fitti, imposte, utenze, tasse, cancelleria, postelegrafoniche, telematiche, di rappresentanza, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, mezzi, materiale da ufficio e di propaganda);
 - b) spese sostenute per lo svolgimento del Congresso Nazionale, per le riunioni del Comitato Centrale e della Segreteria Nazionale;
 - c) spese sostenute dai componenti del Comitato Centrale e della Segreteria Nazionale per attività organizzative;
 - d) spese sostenute per incarichi esterni, come previsto dagli artt. 12, 13 e 18, nonché per contribuzione aggiuntiva verso gli organismi statutari esecutivi che ne hanno diritto;
 - e) spese sostenute dalle Segreterie Regionali, Provinciali e Territoriali, per attività organizzative nonché quelle gestionali sostenute dagli organi statutari medesimi, qualora questi abbiano optato per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 6;
- 2) Le spese debbono essere dettagliatamente comprovate mediante adeguata documentazione.
- 3) Le spese sostenute dal rappresentante legale del Sindacato, sono a diretto rimborso e non vi è conflitto di interessi.

Articolo 25

Entrate

- 1) Le entrate del Sindacato sono costituite da:
 - a) ammontare dei contributi degli associati e/o iscritti, a seguito dell'atto di sottoscrizione della delega;
 - b) interessi attivi sul conto corrente postale o bancario e altre rendite;
 - c) contributi straordinari finalizzati, nonché somme incassate per atti di liberalità a qualsiasi altro titolo, purché compatibili con i principi statutari, ad eccezione delle obbligazioni assunte verso terzi.

d) Contributi da parte di Enti pubblici, Enti privati, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Università, e soggetti privati, purché compatibili con le finalità (art. 2) e gli obiettivi (art. 3) del Sindacato.

Articolo 26

Modifiche

1) Il presente Statuto può essere modificato su deliberazione del Congresso Nazionale assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati congressuali, e come previsto dall'art. 8 comma 3 bis.

2) Per la modifica di sue norme e clausole fondamentali, quali la denominazione del Sindacato e la ragione sociale (art.1), le finalità (art. 2) e gli obiettivi (art. 3), è obbligatoria l'unanimità dei delegati congressuali.

Articolo 27

Abrogazioni, Conformità

1) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni statutarie e regolamentari in contrasto diretto o indiretto con il testo dello Statuto approvato dall'Assemblea dei delegati nel Congresso Nazionale O.S.Po.L. - Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali, svolto a Roma nei giorni 17 e 18 aprile 2023 presso il Centro Congressi, Via Cavour 50/a.

2) Il presente Statuto è conforme ai principi dello Statuto originario, costitutivo del Sindacato O.S.Po.L., promulgato in Roma nel 1989 e registrato agli atti dell'Ufficio del registro di Roma il 13 febbraio 1989 con il n° 9022/C; dal successivo con modifiche registrato agli atti dell'Ufficio del registro di Roma il 16 maggio 2008 con il n. 3/10742 che viene allegato integralmente.

ALLEGATO 1

Riferimento art. 1, comma 5, dello Statuto O.S.Po.L.

OSPOLPOLICE



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Andrea Panno, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 25 settembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero trentuno pagine su numero sedici fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, nel mio studio in Via Tagliamento n. 14, il quindici maggio duemilaventitre.

Firma digitale Notaio Andrea Panno